Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 dicembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1295.**
Istituzione di un punto franco a Brindisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospicente il seno di levante del porto, delimitato giusta la planimetria allegata alla presente legge:

a nord: dallo stabilimento della Società Montecatini e dalla strada Sant'Apollinare;

ad est: da una linea che parte dall'incrocio delle strade « vicinale Ponte Piccolo » e « vicinale Sant'Apollinare », corre in direzione 130° rispetto a nord e, dopo metri 240, piega in direzione 180°. A partire da tale gomito, la linea si mantiene in direzione nord-sud terminando in un punto sito alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;

a sud: da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86 gradi, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospicente la proprietà della ditta Feltrinelli e termina a metri 120 dal mare;

ad ovest: da un tratto di allacciamento ferroviario, da un tratto di strada, dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (mare), dallo stabilimento della Società Montecatini.

Art. 2.

Le opere occorrenti per la sistemazione e l'utilizzazione dell'area delimitata dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che si renderanno indispensabili saranno effettuate a norma della legge 25 giugno 1865, n. 8359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 3.

La sussistenza delle condizioni per la applicazione del regime di punto franco è dichiarata con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco, sono considerate fuori dalla linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nelle aree stesse, salve le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco o trasporto di materiali o di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esse, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 16.

Art. 5.

Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:

a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;

d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 16.

Art. 6.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

Art. 7.

L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:

1) ai generi di monopolio;

2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

3) alle armi portatili ed alle loro parti;

4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

5) ai bastoni ed agli ombrelli;

6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria,

7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti;

8) ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

9) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'art. 16 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

Art. 8.

Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Brindisi sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

Art. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

Restano pure ferme le disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, relativa al regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

Art. 10.

L'Amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Consorzio del porto di Brindisi.

Tale ente è tenuto:

a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dalla Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza,

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per l'espletamento dei servizi doganali e ferroviari, a provvedere al loro arredamento, compresa la illuminazione, il riscaldamento e l'acqua, nonchè ad eseguire, a sua cura, le spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari ricadenti nell'ambito del punto franco.

Art. 11.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

E' data altresì facoltà al personale ferroviario di accedere nel punto franco per eseguire gli accertamenti e le verifiche di sua spettanza

Art. 12.

L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per i trasporti, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

Art. 13.

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

Art. 14.

E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

Art. 15.

E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 7.

Art. 16.

Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'àmbito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e ferroviari, nonchè di quelli relativi alla vigilanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — ZOLI — CAPPA — ALDISIO — LA MALFA — MALVESTITI — PACCIARDI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Il Ministro per le finanze: VANONI

LEGGE 20 novembre 1951, n. 1296.

Aumento di L. 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare, di cui all'art. 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevato di L. 450.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 novembre 1951, n. 1297.

Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita.

La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 2.

Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1298.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto per la educazione religiosa e per l'assistenza morale della gioventù », con sede in Livorno.

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto per la educazione religiosa e per l'assistenza morale della gioventù », con sede in Livorno; viene approvato lo statuto della Fondazione la quale viene autorizzata ad accettare alcune donazioni disposte in suo favore.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 11. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1299.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, in località Ponte Salboro del comune di Padova.

N. 1299. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 13 giugno 1949, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, in località Ponte Salboro del comune di Padova; viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima e la stessa viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili, situati in Padova, valutati L. 12.000.000; inoltre viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 28 giugno 1929, relativo alla dissacrazione della Chiesa di San Matteo Apostolo in Padova, ridotta ad usi profani, e trasferiti alla Chiesa parrocchiale prepositurale di Sant'Andrea nello stesso Comune i redditi e gli oneri in essa esistenti.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1300.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno e l'Istituto medesimo viene pareggiato alle Facoltà di magistero delle Università statali.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 20. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1951.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri di alcuni tipi di sigarette di produzione svizzera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 7 settembre 1951;

Decreta:

Con effetto dal 16 novembre 1951 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri le sottoelencate sigarette di produzione svizzera e ne viene segnato come segue il rispettivo prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Memphis tradition » . L. 19.000 al kg.
sigaretta « Memphis sport » . » 18.000 al kg.
sigaretta « Gold cup » . . . » 17.000 al kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1951
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 164

(5922)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Messina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Messina n. 30910 in data 17 ottobre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Tornatola Francesco, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto dimissionario, con il dott. Gentile Antonino della stessa Camera di commercio industria e agricoltura:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Tornatola Francesco è sostituito con il dottor Gentile Antonino, quale rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(5957)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1951.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Campobasso ad utilizzare come Magazzino generale principale, il complesso di proprietà sito alla periferia della stessa città.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Campobasso per essere autorizzato a trasferire la sede principale del Magazzino generale da esso istituito a' sensi del decreto Ministeriale 23 giugno 1949;

Vista la deliberazione n. 312 in data 24 agosto 1951, adottata dalla Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura di Campobasso che esprime al riguardo parere favorevole:

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Campobasso è autorizzato a utilizzare come Magazzino generale principale, in sostituzione del locale di cui al decreto Ministeriale 23 giugno 1949, il complesso di proprietà sito alla periferia della città di Campobasso, confinante, su due lati opposti, rispettivamente con la comunale San Nicola delle Fratte e con la provinciale Garibaldi.

Il Magazzino generale principale autorizzato col citato decreto Ministeriale 23 giugno 1949 assumerà la qualifica di Magazzino succursale n. 1.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati col decreto Ministeriale 23 giugno 1949, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(6052)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 294.126.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6091)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Enna di un mutuo di L. 6.035.400 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6092)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Palermo di un mutuo di L. 172.954.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6093)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 novembre 1951, si chiarisce che la data del decreto interministeriale concernente il mutuo di L. 6.792.000 a pareggio del bilancio 1950 del comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) è del 31 luglio 1951.

(6095)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara, è vacante la cattedra di patologia generale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6111)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6112)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano parziale di ricostruzione di Rieti

Con decreto Ministeriale 26 novembre 1951, n. 2541, sono state approvate le varianti al piano parziale di ricostruzione di Rieti vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione di dette varianti resta fermo il termine, 30 maggio 1955, già stabilito dal decreto Ministeriale 28 maggio 1951, n. 1482.

(6001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 22 ottobre 1951, il dott. Franco Seveso fu Giuseppe, notaio residente ed esercente in Como, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Como.

(6113)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 253

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,93
» Milano	624,92	» Trieste	624,90
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 6 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,65
Id. 3,50 % 1902	67,90
Id. 3 % lordo	60 —
Id. 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	72,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	91,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,85
Id. 5 % 1960	96,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15 dal 1° al 15 agosto 1951

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Garbagna	B	—	1
Arezzo	Subbiano	B	—	1
Benevento	Guardia Sanframondi	O	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Gardone Val Trompia	B	1	—
Brindisi	Sandonaci	B	—	1
Cagliari	Figu Gonnosno	S	—	1
Id.	Lunamatrona	S	—	1
Campobasso	Roccamandolfi	B	—	1
Id.	Sesto Campano	B	—	1
Caserta	Arienzo	B	—	1
Id.	Gazzanise	B	—	1
Cuneo	Benevello	B	1	—
Id.	Marene	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	B O E Cap	—	1
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Ischitella	B	—	2
Id.	Lucera	B O E S	2	—
Id.	Monteleone di Puglia	F O E	1	—
Id.	Rignano Garganico	O E	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O E	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O E	1	—
Id.	Sannicandro Garganico	O Cap S	1	—
Id.	Torremaggiore	B O E	1	—
Id.	Vico del Gargano	E Cap	1	—
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Veroli	B	—	1
Latina	Sezze	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	1
Id.	Pozzuoli	B	—	1
Novara	Trecate	B	—	1
Nuoro	Bitti	E	—	1
Palermo	Monreale	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Melfi	B	1	—
Id.	Trivigno	O	—	1
Reggio Calabria	Africo	Cap	—	1
Roma	Artena	O	—	1
Id.	Colleferro	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Roviano	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Sassari	Bono	B	—	1
Id.	Buddusò	Cap	1	—
Taranto	Mottola	Cap	—	1
Trapani	Castellamare del Golfo	E	—	1
Vercelli	Olcenengo	B	—	1
Viterbo	Latera	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			21	31

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico			
Catanzaro	Taverna	B	—	1
Cuneo	Racconigi	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	B	1	—
			1	2
	Afta epizootica			
Alessandria	Cantalupo Ligure	B	4	—
Id.	San Salvatore Monferrato	B B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	3	4
Id.	Anghiari	B	1	1
Avellino	Ariano Irpino	B	—	1
Bergamo	Costa Imagna	B	1	—
Id.	Roncola	B	1	—
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Terno	B	1	—
Bologna	Crespellano	B	1	—
Brescia	Nave	B	—	1
Id.	Torbole	B	—	1
Brindisi	Cisternino	B	2	—
Campobasso	Isernia	B	1	4
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Castelleone	B	1	—
Id.	Dovera	B	1	—
Id.	Gadesco	B	1	—
Cuneo	Bra	B	1	—
Id.	Castelletto Stura	B	—	1
Id.	Diano d'Alba	B	—	1
Id.	Govone	B	—	1
Id.	Villafalletto	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	B	—	1
Frosinone	Esperia	B S	—	3
Grosseto	Grosseto	B	3	—
Id.	Id.	Buf	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Imperia	Badalucco	B	3	—
Id.	Baiardo	B	—	5
Id.	Mandatica	B O	1	2
Id.	Molini di Triora	B	3	—
Id.	Montalto Ligure	B O Cap	—	2
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Id.	Barisciano	O	1	—
Id.	Prezza	B	1	—
Lecce	Lequile	B	1	—
Id.	Nardò	B	1	—
Id.	Nociglia	B	1	—
Id.	Otranto	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Matera	Irsina	O	2	—
Id.	Salandra	B	2	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Tricarico	B	6	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Milano	Cusago	B	1	—
Id.	Fombio	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Mirandola	B	—	1
Napoli	Nola	B	—	1
Novara	Barengo	B	1	—
Padova	Loreggia	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Montagnana	B	1	—
Id.	Piove di Sacco	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	3	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	—	1
Id.	Vescovana	B	1	—
Id.	Vigonza	B	1	—
Palermo	Palermo	B	—	1
Parma	Golese	B	1	—
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Castello d'Agogna	B	1	—
Id.	Gravellona	B	—	1
Piacenza	Bobbio	B	2	—
Id.	Cerignale	B	—	1
Id.	Ottone	B	25	15
Potenza	Baragiano	B S	1	—
Id.	Tolve	B S	3	—
Id.	Tito	B	11	—
Id.	Bella	B O S	1	—
Id.	Brindisi Montagna	B Cap	9	—
Id.	Abriola	B	8	—
Id.	San Fele	B	1	—
Id.	Anzi	B O S	2	—
Id.	Muro Lucano	B	1	—
Id.	Calvello	B	6	—
Id.	Genzano di Lucania	B	1	—
Id.	Moliterno	B	5	7
Id.	Vaglio	B	1	—
Id.	Balvano	B	—	1
Reggio Emilia	Campagnola	B S	—	3
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Novellara	B	—	1
Roma	Roma	B	4	3
Id.	Id.	S	4	—
Rovigo	Canaro	B	3	1
Id.	Castelnuovo Bariano	B	1	—
Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Fiesso Umbertiano	B	2	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Stienta	B	—	2
Salerno	Casal Velino	B	1	—
Id.	Castellabate	B	6	—
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Montecorice	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Nocera Superiore	B	1	—
Id.	Ogliastro Cilento	B	3	—
Id.	Ottati	B	1	—
Id.	Perdifumo	B	3	—
Id.	Rocca d'Aspide	B	2	—
Id.	San Cipriano Picentino	B	1	—
Id.	Torchiara	B	1	—
Id.	Vallo della Lucania	B	1	—
Savona	Casanova Lerone	B	2	—
Id.	Albissola Superiore	B	4	2
Id.	Stellanello	B	—	1
Taranto	Laterza	B O Cap	1	—
Torino	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Strambino	B	1	—
Trento	Arco	B	1	—
Verona	Villa Bartolomea	B	1	—
Id.	Castagnaro	B	—	2
			198	78

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Agugliano	S	—	2
Id.	Fabriano	S	—	1
Arezzo	Poppi	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	3	1
Id.	Arquata del Tronto	S	2	—
Id.	Campofilone	S	—	1
Id.	Castignano	S	1	—
Id.	Force	S	—	2
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Montalto	S	1	—
Id.	Monte Rinaldo	S	1	—
Id.	Venarotta	S	1	—
Avellino	Calitri	S	—	1
Id.	Carife	S	—	1
Id.	Grottaminarda	S	—	1
Id.	Vallata	S	—	4
Bari	Alberobello	S	—	1
Id.	Monopoli	S	—	1
Belluno	Arsiè	S	—	1
Id.	Belluno	S	—	1
Bergamo	Suisio	S	—	1
Bologna	Monte San Pietro	S	—	2
Id.	Pieve di Cento	S	—	1
Id.	Savigno	S	—	2
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Rio di Pusteria	S	—	2
Brescia	Lonato	S	1	—
Id.	Valsaviore	S	1	—
Campobasso	Bonefro	S	1	—
Id.	Ielsi	S	1	—
Id.	Riccia	S	—	1
Id.	Santa Croce di Magliano	S	—	1
Caserta	Capua	S	—	1
Chieti	Chieti	S	—	2
Id.	Gissi	S	—	1
Id.	Guardiagrele	S	—	1
Id.	Lanciano	S	—	2
Id.	Rapino	S	—	1
Id.	Roccaspinalveti	S	—	1
Id.	Tollo	S	—	1
Cuneo	Alba	S	1	1
Id.	Centallo	S	1	2
Id.	Cervere	S	—	1
Id.	Fossano	S	1	—
Id.	Monforte d'Alba	S	1	—
Id.	Racconigi	S	2	—
Id.	Frassino	S	1	—
Ferrara	Poggio Renatico	S	—	10
Forlì	Bagno di Romagna	S	—	1
Id.	Castrocaro	S	1	—
Id.	Meldola	S	—	3
Id.	San Clemente	S	—	1
Gorizia	Cormons	S	3	1
Id.	Capriva	S	1	—
Id.	Savogna	S	—	1
Novara	Castellazzo Novarese	S	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	S	1	1
Id.	Cameri	S	1	2
Id.	Novara	S	1	1
Padova	Gazzo Padovano	S	—	1
Parma	Collecchio	S	2	—
Id.	Cortile S. M.	S	4	—
Id.	Medesano	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Parma	Mezzani	S	1	—
Id.	Noceto	S	2	1
Id.	Salsomaggiore	S	2	2
Id.	San Lazzaro	S	1	—
Id.	Soragna	S	—	1
Id.	Sorbolo	S	—	1
Id.	Tizzano	S	—	1
Id.	Torrile	S	1	1
Id.	Vigatto	S	1	—
Pavia	Ottobiano	S	1	—
Perugia	Assisi	S	—	1
Id.	Giano Umbro	S	—	1
Id.	Montefalco	S	—	2
Pesaro e Urbino	Montefelcino	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Potenza	Pescopagano		1	—
Reggio Emilia	Carpineti	S	—	1
Id.	Casalgrande	S	—	1
Id.	Ciano d'Enza	S	—	1
Id.	Villa Minozzo	S	—	3
Rovigo	Arquà Polesine	S	—	1
Id.	Lendinara	S	—	1
Id.	Lusia	S	1	—
Salerno	Colliano	S	1	—
Id.	Santomenna	S	1	—
Id.	Vallo della Lucania	S	1	—
Sondrio	Ardenno	S	1	—
Id.	Berbenno	S	1	—
Teramo	Atri	S	—	5
Id.	Campli	S	3	—
Id.	Castel Castagna	S	2	—
Id.	Civitella del Tronto	S	—	1
Id.	Pineto	E	—	2
Id.	Roseto degli Abruzzi	S	—	1
Id.	Silvi	S	—	1
Id.	Teramo	S	1	5
Torino	Settimo Torinese	S	1	—
Id.	San Secondo di Pinerolo	S	1	—
Trento	Cembra	S	—	1
Id.	Civezzano	S	—	1
Id.	Giovo	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	3
Id.	Sant'Orsola	S	—	1
Id.	Segonzano	S	—	1
Id.	Vallarsa	S	—	2
Treviso	Asolo	S	2	—
Id.	Cessalto	S	—	1
Id.	Cison di Valmarino	S	1	—
Id.	Maserada	S	—	2
Id.	Miane	S	—	2
Id.	Valdobbiadene	S	1	2
Id.	Vittorio Veneto	S	—	2
Udine	Aquileia	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	5
Id.	Forgaria	S	—	3
Id.	Pasian di Pordenone	S	1	—
Id.	Premariacco	S	1	—
Id.	San Giorgio della Richinvalda	S	—	1
Id.	San Martino al Tagliamento	S	—	3
Id.	Spilimbergo	S	5	2
Id.	Tarvisio	S	—	1
Id.	Trivignano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Varese	Sesto Calende	S	1	—
Id.	Somma Lombardo	S	1	1
Vercelli	Roasio	S	—	1
Verona	San Pietro di Morubio	S	1	—
Id.	Zevio	S	—	1
Id.	Villafranca di Verona	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	2
Id.	Gallio	S	—	1
Id.	Dueville	S	—	1
Id.	Roana	S	—	1
			76	150
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Filottrano	S	2	—
Id.	Senigallia	S	2	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	3
Id.	Montedinove	S	1	—
Avellino	Mirabella	S	—	11
Bergamo	Casazza	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Brescia	S	—	1
Id.	Castenedolo	S	—	2
Id.	San Zeno Naviglio	S	—	1
Brindisi	Ceglie Messapico	S	17	1
Id.	Cisternino	S	19	—
Id.	Ostuni	S	2	2
Campobasso	San Pietro Avellana		—	1
Cuneo	Casalgrasso	S	—	1
Macerata	Macerata	S	—	2
Matera	Accettura	S	1	—
Milano	Camairago	S	1	—
Napoli	Napoli	S	—	1
Palermo	Montemaggiore Belsito	S	—	1
Parma	Collecchio	S	1	—
Pesaro e Urbino	Apecchio	S	—	2
Piacenza	Caorso	S	1	—
Id.	Rivergaro	S	1	—
Potenza	San Fele	S	5	1
Id.	San Chirico Raparo	S	5	—
Id.	Ruvo del Monte	S	7	—
Id.	Grumento Nova	S	23	—
Id.	Viggiano	S	1	—
Id.	Terranova di Pollino	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Id.	Venosa	S	2	1
Id.	Avigliano	S	—	1
Reggio Emilia	Bagnolo in Piano	S	—	1
Sassari	Padria	S	—	1
Id.	Ploaghe	S	1	—
Id.	Ittiri	S	—	1
Id.	Sassari	S	2	—
Teramo	Roseto degli Abruzzi	S	—	1
Trento	Spor	S	1	—
			98	37
	Morva			
Foggia	Castelluccio de' Sauri	E	2	—
Id.	Cerignola	E	1	—
Palermo	Palermo	E	1	—
			4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico			
Bari	Bari	E	—	1
Id.	Triggiano	E	—	1
Catania	Belpasso	E	1	—
Palermo	Mezzoiuso	E	1	—
			2	2
	Rabbia			
Bari	Bitonto	Can	—	2
Id.	Valenzano	Can	—	1
Benevento	Tocco Caudio	Can	—	1
Cagliari	Capoterra	E	—	1
Campobasso	Roccamandolfi	Can	—	1
Caserta	Santa Maria Capua Vetere	Can	—	1
Cosenza	San Pietro in Amantea	Can	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	E Ca	1	—
Id.	Volturino	B O Cap E	1	—
Latina	Fondi	Can	—	1
Lecce	Nardò	Can	—	1
Lucca	Barga	Fel	1	—
Napoli	Sant'Anastasia	Can	—	1
Ragusa	Vittoria	Can	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Trapani	Poggioreale	Can	—	1
Treviso	Vedelago	Can	—	1
Viterbo	Tarquinia	Can	—	1
Id.	Vetralla	Fel	—	1
			4	16
	Rogna			
Foggia	Cagnano Varano	O	2	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	1	—
Grosseto	Manciano	O	—	1
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Molina Aterno	O	1	—
Id.	Pereto	O	—	1
Id.	Poggio Picenze	O	1	—
Latina	Sabaudia	O	1	—
Verona	Verona	E	—	1
			7	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Bologna	Castel San Pietro	O	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	O	1	—
Foggia	Apricena	Cap	—	1
Id.	Cagnano Varano	Cap	1	—
L'Aquila	Tione degli Abruzzi	Cap O	1	—
Id.	Villetta Barrea	O	1	—
Latina	Cori	O	1	—
Modena	Pievepelago	O	—	1
Perugia	Vallo di Nera	Cap	—	1
Potenza	Oppido Lucano	O Ca	1	—
Id.	Genzano di Lucania	O	1	—
Id.	Terranova di Pollino	O Cap	1	—
Id.	Palazzo San Gervasio	O	—	1
Roma	Colleferro	Cap	1	—
Id.	Marcellina	Cap	1	—
Id.	Pisoniano	Cap	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Riano	O	1	—
Id.	Rocca Canterano	Cap	1	—
Id.	Roma	O	1	—
			16	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Bergamo	Arzano d'Adda	B	1	—
Id.	Bariano	B	—	1
Id.	Bergamo	B	2	—
Id.	Branzi	B	20	—
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Clusone	B	25	—
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Fara Olivana	B	—	1
Id.	Mezzoldo	B	2	—
Id.	Misano	B	1	—
Id.	Mornico al Serio	B	1	—
Id.	Rovetta	B	2	—
Id.	Scanzorosciate	Cap	1	—
Id.	Sp'rano	B	1	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Bologna	B	2	—
Id.	Budrio	B	3	—
Id.	Castelmaggiore	B	2	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Molinella	B	1	1
Id.	Monte San Pietro	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	2	—
Id.	Pieve di Cento	B	—	1
Id.	San Giorgio di Piano	B	—	1
Bolzano	Ultimo	B	2	—
Id.	Vandoies	B	1	1
Chieti	Palena	Cap	5	—
Id.	Id.	O	1	—
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	1	—
Id.	Cappella Cantone	B	1	—
Id.	Crema	B	—	1
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Gabbioneta	B	1	—
Id.	Gombito	B	1	—
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Pieve Delmona	B	1	—
Id.	Rivarolo del Re	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Id.	Voltido	B	—	1
Ferrara	Lagosanto	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Firenze	Firenze	B	1	—
Foggia	Cerignola	Can	16	—
Id.	Lucera	O Cap	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	Cap	31	—
Id.	Sannicandro Garganico	Cap	6	—
Id	San Severo	Cap	25	—
Id.	Serracapriola	Cap	8	—
Id.	Torremaggiore	BOCap	3	—
Id.	Vieste	Cap	7	—
Forlì	Cesena	BOCap	9	—
Id.	Gambettola	B	—	1
Latina	Aprilia	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	1
Id.	Gaeta	B	1	—
Livorno	Marciana	Cap	7	—
Id.	Piombino	O	1	—
Id.	Sassetta	O	—	1

Segue: *Aborto epizootico*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Lucca	Capannori	B	—	1
Mantova	Borgofranco sul Po	B	1	—
Id.	Cavriana	B	1	—
Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Revere	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	4	1
Id.	Massa	B	5	—
Id.	Montignoso	B	1	—
Milano	Bellinzago	B	2	—
Id.	Binasco	B	1	—
Id.	Borgo San Giovanni	B	1	—
Id.	Brembio	B	2	—
Id.	Casarile	B	1	—
Id.	Cornegliano	B	3	—
Id.	Lacchiarella	B	1	—
Id.	Livraga	B	2	—
Id.	Magenta	B	1	—
Id.	Paderno Dugnano	B	2	—
Id.	Pieve Fissiraga	B	1	—
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	San Donato Milanese	B	1	—
Id.	Secugnago	B	1	—
Id.	Turano Lodigiano	B	1	—
Id.	Vernate	B	1	—
Id.	Villanova del Sillaro	B	1	—
Padova	Mestrino	B	—	1
Id.	Piombino Dese	B	—	2
Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Parma	Colorno	B	1	—
Id.	Collecchio	B	—	2
Id.	San Pancrazio	B	—	1
Pavia	Santa Cristina e Bissone	B	2	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Giussago	B	3	—
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Sancipriano Po	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Valeggio	B	2	—
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Alagna	B	1	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Gerenzago	B	1	—
Id.	Tromello	B	3	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	1	—
Id.	Zeme Lomellina	B	1	—
Id.	Albuzzano	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	1
Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Castello d'Agogna	B	1	—
Id.	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Dorno	B	2	—
Id.	Torre d'Isola	B	2	—
Id.	Genzone	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Sommo	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	—	1
Id.	Filighera	B	—	1
Pavia	Mede	B	—	1
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Pesaro e Urbino	Gabicco	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	2	—
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	3	—
Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Calendasco	B	2	—
Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Castel San Giovanni	B	2	—
Id.	Fiorenzuola	B	3	—
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	3	—
Id.	Gragnano Trebbiense	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Podenzano	B	2	—
Id.	Rivergaro	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	3	—
Id.	Sarmato	B	2	—
Id.	San Giorgio Piacentino	B	1	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	1	—
Id.	Ziano	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	San Marcello Pistoiese	O	1	—
Roma	Fiano Romano	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	6	1
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Contarina	B	—	1
Id.	Papozze	B	—	2
Id.	Pincara	B	—	1
Id.	Rovigo	B	—	1
Id.	Taglio di Po	B	2	—
Sondrio	Albosaggia	B Cap	17	—
Id.	Aprica	B	7	—
Id.	Buglio in Monte	B	1	—
Id.	Bormio	B	1	—
Id.	Chiavenna	B	1	—
Id.	Civo	Cap	3	—
Id.	Colorina	B	1	—
Id.	Faedo	B	1	—
Id.	Grosio	B	2	—
Id.	Menarola	Cap	1	—
Id.	Montagna	B	1	—
Id.	Morbegno	B	1	—
Id.	Piateda	B Cap	1	—
Id.	Sondrio	B	4	—
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Tresivio	B Cap	4	—
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Trento	Trento	B	—	1
Udine	Pasian di Pordenone	B	—	1
Varese	Gallarate	B	1	—
Id.	Varano Borghi	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Vercelli	Quinto Vercellese	B	1	1
Id.	Santhià	B	1	—
Id.	Trino	B	1	—
Verona	Montecchia di Crosara	B	1	—
Id.	Caprino	B	—	1
Viterbo	Canino	O	1	—
			390	45

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Tubercolosi			
Bergamo	Sotto il Monte	B	—	1
Chieti	Vasto	B	—	1
			—	2
	Diarrea dei vitelli			
Macerata	Macerata	B	—	1
Pesaro e Urbino	Novafeltria	B	—	1
Teramo	Campli	B	1	—
Id.	Colonnella	B	3	—
Id.	Roseto degli Abruzzi	B	—	1
Id.	Silvi	B	—	1
Id.	Sant'Omero	B	1	—
Id.	Teramo	B	2	—
			7	4
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Monteprandone	P	—	1
Cagliari	Capoterra	P	—	1
Cuneo	Trinità	P	—	1
Novara	Novara	P	1	—
Pavia	Torreberetti	P	—	2
Treviso	Treviso	P	—	1
Id.	Villorba	P	—	1
			1	7
	Colera dei polli			
Alessandria	Casale Monferrato	P	2	—
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Rieti	Borbona	P	—	10

RIEPILOGO

dal 1° al 15 agosto 1951 - N. 15

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	25	50	52
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	38	111	276
4	Malrossino dei suini	37	136	226
5	Peste e setticemia dei suini	21	40	135
6	Morva	2	3	4
7	Farcino criptococcico	3	4	4
8	Rabbia	16	19	20
9	Rogna	5	9	10
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	20	20
11	Aborto epizootico	30	188	435
12	Tubercolosi	2	2	2
13	Diarrea dei vitelli	3	8	11
14	Peste aviaria	6	7	8
15	Colera dei polli	1	1	2
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	1	1	10

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(5530)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, con il quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la nota 23 gennaio 1951, n. 950/12106-2-16, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in esperimento, nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

I tre posti messi a concorso sono ripartiti come segue:

a) Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma: due posti;

b) Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli: un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in chimica pura o in chimica farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica per la Stazione sperimentale di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente; la laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica per la Stazione sperimentale di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

I posti assegnati a ciascuna delle due Stazioni verranno conferiti mediante separati procedimenti e distinte prove di esame.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere di essere ammessi a concorrere per i posti relativi ad una o ad entrambi le Stazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e commercio Direzione generale industria, Ufficio stazioni sperimentali entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano in colonia o all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, e se egli intenda concorrere per una o per entrambe le Stazioni. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione o quella di una sua sezione staccata, nonchè l'elencazione dei documenti allegati e l'esplicita dichiarazione se il candidato abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a posti dello stesso ruolo. Infine nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera, oltre la francese, che il candidato avrà scelto per la prova orale fra le lingue inglese o tedesco.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per i combattenti della guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o alla guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi e per i profughi dell'Africa italiana ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

b) i legionari fiumani, gli imbarcati nella marina mercantile pur non essendo militari;

c) ad anni 45:

per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

per i militari od invalidi della guerra 1915-18, per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per azioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, per gli invalidi civili e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 376, e dalle voci nn. 4), 6), 7), 8), 10) e 11) della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per le vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

per i mutilati ed invalidi per cause di servizio.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale ai sensi del decreto legislatico del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè a norma della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

I limiti di età sono, inoltre, elevati:

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alle lettere precedenti si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

f) a 44 anni:

per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa composta di almeno sette figli, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni delle precedenti lettere *d*) ed *e*).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè nei confronti dei sottufficiali sfollati ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro infine per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso, e certificato del Rettore dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea e, per coloro che abbiano conseguito il richiesto titolo di studio dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Qualora l'università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo di tutti gli effetti del diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario del sindaco la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

Per i candidati mutilati o invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15, dello stesso regio decreto n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

8. Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta legale, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare estratto del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata agli effetti del bollo. I candidati combattenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 esibiranno, oltre al detto estratto del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. E' concessa facoltà per i candidati di presentare la dichiarazione integrativa oltre il termine fissato per l'esibizione della restante documentazione, ma non oltre la data delle prove orali del concorso.

I civili internati in Africa ed altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta

la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole e servirà eventualmente anche a documentare la qualità di capo di famiglia numerosa.

10. Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo. Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare. Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione o alle specializzazioni prescelte.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 9, del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 8 e 10 del precedente art. 4. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'industria e del commercio, copia dello Stato di servizio amministrativo con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, nonchè un attestato dell'Amministrazione stessa comprovante se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e se abbiano o meno riportato delle qualifiche inferiore a quella di « buono ».

I candidati non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6), 7) e 8) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 8.

Art. 6.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, secondo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero che siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dagli altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato della Amministrazione presso cui il titolo si trova.

E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso, essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati del precedente art. 4, n. 1, lettera *d*), *e*), in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

del direttore titolare o reggente della Stazione sperimentale i cui posti sono messi a concorso; con la qualifica di presidente;

di due docenti universitari di materie affini a quelle per cui è bandito il presente concorso;

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Le prove di esame si svolgeranno a Parma per i posti relativi alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e a Napoli per il posto relativo alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma seguente:

Stazione sperimentale
per l'industria delle conserve alimentari in Parma

1. Una prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia della industria delle conserve;

2. Due prove pratiche:

a) analisi chimica qualitativa di un prodotto alimentare conservato, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) analisi chimica quantitativa di un prodotto alimentare conservato, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) legislazione sulle conserve alimentari;

c) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) su pubblicazione relativa ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

1. Una prova scritta:
Svolgimento di un tema su di un argomento di chimica o di tecnologia dell'industria del cuoio.
2. Una prova pratica:
Analisi chimica quantitativa di un prodotto chimico o di una materia conciante adoperata in conceria, accompagnata da una breve relazione scritta sui risultati ottenuti.
3. Prova orale:
a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;
b) nozioni generali sulla chimica del cuoio con particolare riguardo alla chimica delle proteine e delle sostanze coloranti;
c) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;
d) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di dieci punti.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori sarà formata, distintamente, per ogni Stazione sperimentale, in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.
A parità di punti saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1933, n. 1176, e successive integrazioni.
Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra, secondo la lettera c), del precedente art. 4, agli idonei ex combattenti di cui alla lettera a), dello stesso art. 4, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra, figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabili di prima categoria, nonchè ai mutilati ed invalidi di guerra per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli invalidi civili per fatti di guerra, ai profughi delle zone di confine, ai profughi dell'Africa italiana, agli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e dei caduti civili per fatti di guerra, ai figli dei mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio ed ai figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel regio decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 18 agosto 1948, n. 1180, nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e nella legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei alle singole specializzazioni.
Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.
I candidati che abbiano superato gli esami, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle Stazioni sperimentali stesse.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente di 2ª classe in esperimento. Ad essi sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° a' termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.
La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.
Coloro che allo scadere dell'esperimento non conseguano la nomina a stabile sono dispensati dal servizio udito il Comitato per le stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.
Il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.
Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso presso l'Ufficio assegnatogli.
Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.
Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1951
Registro Industria e commercio n. 11, *foglio n.* 89. — BAGNOLI

(6088)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.